

## D.L. 19/2026: UN “DECRETO PNRR” CHE NON RILANCIA IL PIANO E NE CERTIFICA I RITARDI

*Il decreto-legge n. 19 del 2026, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione” arriva in una fase decisiva per l’attuazione del PNRR, quando la priorità dovrebbe essere quella di garantire il completamento degli interventi nei tempi previsti, rafforzando capacità amministrativa, trasparenza e qualità della spesa. Eppure, invece di affrontare questi nodi, il decreto si muove in una direzione diversa: **non rilancia in modo adeguato l’attuazione del PNRR e anzi ne certifica i ritardi.***

Come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto sulla questione di fiducia il deputato del PD Silvio Lai](#), questo “non è un provvedimento che rilancia o mette in sicurezza il PNRR; è un decreto che prova a gestire la fase finale, **una fase di fine corsa e quasi da fine impero.** Il suo cuore politico **non è una visione di investimento, ma di salvare il salvabile**”.

A pochi mesi dalla scadenza del Piano, i **dati sull’attuazione** risultano infatti preoccupanti: la **spesa effettiva** si attesta a **poco meno del 55 per cento**, con **decine di miliardi ancora da investire** e il concreto rischio che interventi strategici su ambiente, sanità, scuola e servizi non vengano completati nei tempi previsti.

Il **primo elemento critico** riguarda il **metodo**. Il decreto si inserisce in una **prassi ormai consolidata fatta di interventi eterogenei**, adottati con urgenza e con margini limitati di intervento parlamentare. Parallelamente, si assiste a una **crescente centralizzazione delle decisioni**, con rimodulazioni del Piano avvenute **senza un adeguato coinvolgimento del Parlamento** e senza un **confronto strutturato con le parti sociali**.

Lo ha evidenziato, nel corso della sua [dichiarazione di voto finale, il deputato del PD Claudio Mancini](#), sottolineando “la mediocrità dell’azione di questo Governo, che ha progressivamente abbassato l’asticella delle aspettative del PNRR”, perseguendo “due obiettivi sin dall’inizio: **ridimensionare la portata innovatrice del Piano e centralizzare le azioni di comando**”.

Questa impostazione trova conferma nelle scelte contenute nel provvedimento: vengono **estese fino al 2029 strutture e strumenti nati come temporanei**, trasformando una fase straordinaria in un assetto permanente e **certificando, di fatto, le difficoltà del Governo nel rispettare i tempi originari del Piano**.

Non si tratta solo di una scelta organizzativa, ma di una **ammissione implicita di ritardo e di insufficiente capacità amministrativa**.

A questa criticità di metodo si aggiunge un **problema di coerenza del contenuto**. Il decreto continua a operare come un contenitore normativo in cui **confluiscono disposizioni tra loro eterogenee**.

**È emblematico il caso dell'articolo 29**, che interviene sulla **vigilanza in materia di previdenza complementare e fondi sanitari**: una materia del tutto estranea alle finalità del provvedimento, sulla quale sono emerse diffuse perplessità anche nel corso delle audizioni. Si tratta di un'impostazione che indebolisce la qualità della legislazione e rende più opaca la stessa azione pubblica.

Sempre sul **piano dell'attuazione**, il provvedimento **interviene in modo frammentario, senza incidere sulle criticità strutturali**: si moltiplicano strumenti e proroghe, ma non si rafforzano in modo adeguato i servizi né si riducono i divari territoriali, con il rischio concreto di compromettere proprio gli obiettivi più rilevanti del Piano, a partire da quelli **sociali e sanitari**.

Nel complesso, **manca una risposta chiara** a una questione decisiva: **come garantire il completamento dei progetti in corso** quando i ritardi non sono imputabili ai soggetti attuatori. Il rischio concreto è che **a pagare siano soprattutto gli enti locali**, che hanno sostenuto gran parte dello sforzo attuativo del Piano senza essere messi nelle condizioni di operare con strumenti e risorse adeguate.

Le **misure di semplificazione** contenute nel decreto si muovono nella stessa direzione. Pur rispondendo all'esigenza di accelerare le procedure, **non garantiscono un equilibrio adeguato con la tutela di interessi fondamentali**. Il rischio è quello di trasformare la semplificazione in una **riduzione delle garanzie**, con possibili **effetti negativi sulla tutela dell'ambiente, sulla sicurezza dei territori e sui diritti dei lavoratori**.

In particolare, la **riduzione dei termini procedurali** e l'**estensione del silenzio-assenso** rischiano di **comprimere le fasi istruttorie** e di **indebolire i controlli preventivi**, trasferendo sulle amministrazioni maggiori responsabilità senza adeguati strumenti e determinando, paradossalmente, un **possibile aumento del contenzioso e degli oneri amministrativi**, fino a produrre un effetto opposto a quello dichiarato di semplificazione.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda il **lavoro**. Migliaia di lavoratrici e lavoratori sono stati assunti con **contratti a tempo determinato** per sostenere l'attuazione del Piano, **senza che il decreto offra prospettive chiare di stabilizzazione o valorizzazione** delle competenze acquisite. Si tratta di una contraddizione evidente: si chiede alla pubblica amministrazione uno sforzo straordinario, senza costruire le condizioni per renderlo strutturale.

Più in generale, il provvedimento appare sbilanciato su una **logica di gestione dell'immediato**, **senza una visione coerente della cosiddetta "fase due" del PNRR**. L'estensione temporale delle strutture di governance e il ricorso crescente a strumenti finanziari rischiano di proiettare il Piano oltre il 2026 **senza una definizione chiara delle priorità** e senza adeguati meccanismi di controllo sull'utilizzo delle risorse.

Il **punto politico**, in definitiva, è chiaro: il PNRR nasceva per trasformare il Paese, ridurre le diseguaglianze, rafforzare la coesione sociale e territoriale, modernizzare la pubblica amministrazione e il sistema produttivo. Questo decreto, invece, tende a **gestire l'esistente, senza affrontare i nodi strutturali** che hanno rallentato l'attuazione del Piano e **senza rafforzare gli strumenti di partecipazione, trasparenza e responsabilità**.

Non è una questione tecnica, ma una scelta di impostazione: **si rinuncia a usare il PNRR come leva di cambiamento** per limitarsi a gestirne l'attuazione nei tempi previsti, con il pericolo di **sprecare un'occasione storica**: un Piano che ha consentito all'Italia di

*reggere sul piano economico e di evitare una fase recessiva rischia oggi di non dispiegare pienamente i suoi effetti proprio a causa dei ritardi e dell'**incapacità di attuazione del Governo**.*

*Ripetiamo: **non siamo di fronte a un decreto che rilancia il Piano, ma a un provvedimento che ne certifica le difficoltà, le rinvia nel tempo e prova a gestirle senza affrontarle. È un'operazione di sopravvivenza amministrativa, non una strategia di sviluppo.***

*Per tutto questo, **il voto del Partito Democratico è stato convintamente contrario.***

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" [AC 2807](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnazione alla V Commissione Bilancio e Tesoro*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR**

### **CAPO I – GOVERNANCE PER IL PNRR**

#### **Obblighi di monitoraggio e responsabilità per il conseguimento degli obiettivi PNRR (art. 1)**

È previsto l'**obbligo** per i **soggetti attuatori dei programmi e degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza** di rendere disponibili, sul sistema informatico "ReGiS", entro il decimo giorno di ciascun mese, i dati relativi al **cronoprogramma procedurale e finanziario**, con l'indicazione dello **stato di avanzamento** rilevato alla fine del mese precedente per ciascun programma e intervento. È anche disposto l'obbligo di comunicare le informazioni sulla **capacità effettiva di conseguimento dell'obiettivo** assegnato, con evidenziazione di **eventuali criticità**.

È stabilito che le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR e i soggetti attuatori assolvano agli **adempimenti** di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo **anche oltre il 31 dicembre 2026**, nel rispetto degli obblighi previsti dal Piano.

È previsto lo sviluppo delle **funzionalità della piattaforma informatica "ReGiS"** da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante il ricorso a specifiche convenzioni, al fine di supportare gli adempimenti previsti e di eventuali esigenze di monitoraggio di programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee.

È infine stabilito che dall'attuazione delle disposizioni **non derivino nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

## Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione (art. 1-bis)

Introdotte, **in sede referente**, nuove funzioni in capo alla **Commissione parlamentare per la semplificazione** in materia di **semplificazione normativa e delle procedure amministrative**. In particolare, è prevista la possibilità di formulare **osservazioni e proposte** sui processi di semplificazione.

Prevista inoltre l'elaborazione di una **relazione annuale** sui processi di semplificazione normativa e amministrativa, finalizzata al monitoraggio e alla valutazione degli interventi realizzati.

## Proroga incarichi e strutture PNRR e incremento dotazione organica della Presidenza del Consiglio (art. 2, co. 1-4)

È **prorogata** al 31 dicembre 2026 la **durata degli incarichi dirigenziali**, di livello generale e non generale, conferiti presso la **Struttura di missione PNRR** della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le unità di missione o strutture dirigenziali delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano, qualora aventi scadenza anteriore. È anche prorogata al 31 dicembre 2029 la durata delle stesse unità di missione e del Nucleo PNRR Stato-Regioni.

È disposta analoga **proroga**, quanto all'efficacia dei provvedimenti, per il **personale non dirigenziale** assegnato alle predette strutture mediante comando, collocamento fuori ruolo o altro istituto analogo. Fino allo stesso termine è consentito il conferimento degli incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

È ampliata la **dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri** di ventisei unità di **personale non dirigenziale**, da assumere con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con riconoscimento di apposito punteggio per l'eventuale esperienza maturata presso la Struttura di missione PNRR o le unità di missione delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano. È prevista la **destinazione in servizio presso la Struttura di missione PNRR**, finché operante.

## Proroga della durata degli incarichi dirigenziali (art. 2, co. 1-bis e 1-ter)

Prorogate, **in sede referente**, alcune deroghe relative agli **incarichi dirigenziali** nelle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR. In particolare, estesa fino al **31 dicembre 2029** la possibilità di destinare fino al **12 per cento della dotazione organica dirigenziale** alla copertura di posti presso i soggetti attuatori del Piano.

Differito al **31 dicembre 2029** anche il termine massimo di durata degli incarichi conferiti a soggetti di **particolare e comprovata qualificazione professionale** connessi all'attuazione del PNRR. Prevista inoltre la **rideterminazione automatica a tre anni** degli incarichi già conferiti per una durata inferiore e con scadenza entro il 31 dicembre 2026.

Consentito infine, per il periodo **2026–2029**, il **rinnovo degli incarichi dirigenziali** conferiti a soggetti qualificati presso le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR.

## **Comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni (art. 2, co. 1-quater)**

Modificata, **in sede referente**, la disciplina transitoria relativa alla possibilità di porre in **comando o distacco** presso pubbliche amministrazioni i dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici. Viene differito dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine massimo per l'utilizzo di tale personale. È inoltre previsto che, entro tale limite temporale, i comandi o distacchi – di durata non superiore a un anno, secondo la disciplina vigente – possano essere rinnovati.

## **Proroga incarichi personale enti territoriali (art. 2, co. 1-quinquies)**

Attribuita agli **enti territoriali, in sede referente**, la possibilità di **prorogare gli incarichi**, anche non dirigenziali, già conferiti. È consentita la proroga fino al 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa vigenti.

## **Proroga incarichi degli esperti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (art. 2, co. 5-6)**

È prevista la **possibilità di prorogare**, fino al 31 dicembre 2026, i **contratti degli esperti** selezionati dal **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica** ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, per un contingente massimo di trentanove unità. È stabilita la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga, pari a 2.600.000 euro per il 2026.

## **Proroga della struttura di missione PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 2, co. 7)**

È **prorogata** al 31 dicembre 2029 la durata della **struttura di missione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza** presso il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica**. È autorizzata la spesa per la dotazione organica necessaria al funzionamento della struttura, per un importo complessivo di circa 4,52 milioni di euro per il triennio 2027-2029, ed è prevista la copertura dei relativi oneri.

## **Rafforzamento della capacità amministrativa per il controllo dei progetti PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 2, co. 8)**

È ampliata e dettagliata la casistica di utilizzo delle risorse stanziata per le **attività di controllo e monitoraggio** svolte dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** sui progetti di propria competenza finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

## **Rafforzamento della capacità amministrativa per gli interventi ferroviari PNRR (art. 2, co. 9)**

È autorizzata la spesa di 700.000 euro per il 2026 al fine di assicurare lo svolgimento, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle attività di **verifica delle rendicontazioni** e di **monitoraggio** degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi all'**infrastruttura ferroviaria**.

## **Proroga di accordi quadro e contratti per servizi cloud e di supporto al PNRR (art. 2, co. 10–11)**

È prevista la **proroga degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro** aventi ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla **trasformazione digitale, servizi applicativi in ottica cloud** e servizi di Demand e Project Management Office (PMO) a favore delle amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o con altre risorse europee.

## **Facoltà di riassegnazione di personale di altri profili professionali nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali (art. 2, co. 11-bis)**

Prevista, **in sede referente**, la possibilità di **riassegnare personale appartenente ad altri profili professionali** nel caso di **esaurimento delle graduatorie regionali** relative a specifici profili. È consentito, in tali casi, il pieno utilizzo delle graduatorie e il completamento del piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, autorizzato dalla normativa vigente, in favore delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle Città metropolitane, Province, Unioni di Comuni e Comuni appartenenti a tali territori e del Dipartimento per le politiche di coesione. L'intervento opera nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.

## **Incremento del Fondo per provvedimenti normativi a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 2, co. 12)**

È disposto l'incremento della dotazione del **Fondo destinato al finanziamento di provvedimenti normativi** diretti a ottimizzare le funzioni e i compiti svolti dal personale permanente e volontario del **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**. Le risorse aggiuntive sono pari a 21,7 milioni di euro per il 2026, a 17,2 milioni di euro per il 2027 e a 22,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

## **Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria e proroga della durata (art. 2, co. 13–14)**

Sono introdotte modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, recante la disciplina del **Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**, volte a rafforzarne l'assetto operativo e organizzativo e a prorogarne la durata, in relazione all'ampiezza e alla complessità degli interventi affidati alla struttura commissariale.

### **Proroga contratti dirigenti generali preposti all'edilizia penitenziaria (art. 2, co. 14-bis)**

Consentita, in sede referente, la **proroga dei contratti** a tempo determinato dei **dirigenti generali**, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, preposti all'attuazione dei programmi di intervento di **edilizia penitenziaria** e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La proroga è ammessa per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

### **Proroga autorizzazione alla copertura di posti dirigenziali aggiuntivi presso la Presidenza del Consiglio (art. 2, co. 15)**

È prorogata fino al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione, a favore del **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** e del **Dipartimento per le politiche della famiglia**, alla **copertura dei posti dirigenziali aggiuntivi** loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023. La copertura è consentita secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Rafforzamento capacità amministrativa del Ministero del Turismo (art. 2, co. 16)**

È autorizzato il **Ministero del Turismo** a modificare la programmazione del **fabbisogno di dirigenti di seconda fascia**, nei limiti delle disponibilità assunzionali riferite al triennio 2023-2025, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi connessi all'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

### **Proroga facoltà di conferimento di incarichi dirigenziali per esigenze della Scuola nazionale dell'amministrazione (art. 2, co. 17)**

È differita al 31 dicembre 2029 la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di conferire **incarichi dirigenziali**, in relazione alle esigenze della **Scuola nazionale dell'amministrazione**, a soggetti appartenenti ad altre amministrazioni o organi costituzionali o a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, in deroga ai limiti percentuali vigenti.

### **Incremento della dotazione dirigenziale del punto di contatto unico per la resilienza dei soggetti critici (art. 2, co. 18)**

È ampliata la **dotazione di personale dirigenziale** dell'ufficio di supporto del **punto di contatto unico** in materia di **resilienza dei soggetti critici**, mediante l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale. È prevista la possibilità di conferire gli incarichi dirigenziali, compreso quello aggiuntivo, a personale proveniente da altre amministrazioni nonché a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti.

## Assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia per personale già impiegato nell'obiettivo "Convergenza" (art. 2, co. 19–21)

Per il 2026 il **Ministero della Giustizia** è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a **tempo indeterminato**, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il **personale già impiegato con contratto a tempo determinato** nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo europeo "Convergenza".

## Rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della Cultura (art. 2, co. 21-bis)

Consentito, in **sede referente**, il **rinnovo dei contratti** di lavoro a tempo determinato del **personale** impiegato presso il **Ministero della Cultura**, in essere alla data del 31 dicembre 2025. Il rinnovo, finalizzato all'attuazione delle misure del PNRR e delle politiche di coesione nelle regioni del Mezzogiorno, può essere disposto entro il 31 dicembre 2026. Resta fermo il rispetto dei vincoli di spesa vigenti e del limite massimo di durata dei contratti, pari a 36 mesi, anche non consecutivi.

## Procedura selettiva per assistente di settore tecnologico presso la Presidenza del Consiglio (art. 2, co. 21-ter)

In **sede referente** la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** è stata autorizzata a indire una **procedura selettiva** per il **reclutamento**, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un contingente di 10 unità di **personale** di Categoria "B", con profilo di **assistente di settore tecnologico**. La selezione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e può valorizzare le esperienze già maturate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Stabilizzazione personale giustizia amministrativa (art. 2, co. 21-quater)

Incrementato, in **sede referente**, il numero delle unità di **personale** che il **Segretariato generale della giustizia amministrativa** è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli.

## Modifiche alla disciplina delle valutazioni ambientali (art. 2, co. 21-quinquies)

Introdotte, in sede referente, disposizioni in materia di **valutazione di impatto ambientale (VIA)**. In particolare, viene chiarito che la potestà normativa attribuita a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ricomprende anche il provvedimento autorizzatorio unico regionale, nonché precisati i termini non derogabili nell'esercizio di tale potestà. Viene inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2028 la possibilità di svolgere in videoconferenza i compiti istruttori dei Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC.

### **Incarichi dirigenziali Ministero dell'Università e della Ricerca (art. 2, co. 21-sexies)**

Consentito, in sede referente, al **Ministero dell'Università e della Ricerca** il conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di **due incarichi dirigenziali** di livello non generale. Il conferimento avviene in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente.

### **Procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale (art. 2, co. 21-septies-21-decies)**

Introdotte, in **sede referente**, disposizioni in materia di **procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale**, finalizzate a consentire, in via eccezionale e temporanea, il reclutamento di personale con esperienza pregressa. In particolare, è prevista, entro il limite del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, una quota di riserva fino al 50 per cento dei posti disponibili nelle procedure concorsuali in favore del personale che, alla data del 31 dicembre 2025, abbia maturato almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti di lavoro flessibile presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. È inoltre consentito, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, il reclutamento mediante procedure selettive per titoli e colloquio del personale che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti, con contratto di lavoro a tempo determinato, previo reclutamento tramite procedure concorsuali.

### **Aggiornamento del riparto delle risorse per assistenza tecnica PNRR (art. 3, co. 1-2)**

È demandato a un decreto ministeriale l'aggiornamento del riparto delle risorse destinate alle **Regioni** e alle **Province autonome** per il conferimento di **incarichi di collaborazione** finalizzati al supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'aggiornamento è effettuato sulla base delle informazioni relative allo stato di utilizzo delle risorse assegnate.

### **Convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale (art. 3, co. 2-bis)**

Modificata, in **sede referente**, la disciplina relativa alle **convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale**. È estesa ai comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti (invece degli attuali 5 mila), appartenenti a regioni diverse ma confinanti, la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione dell'ufficio di segreteria comunale o di aderire a convenzioni già in essere.

### **Esclusione della spesa per il segretario comunale dai limiti di finanza pubblica nei piccoli Comuni (art. 3, co. 3)**

È previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nei **Comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti** la **spesa per il segretario comunale**, nei limiti degli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area funzioni locali del 16 luglio

2024, **non rilevi ai fini del rispetto dei limiti di spesa** previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale. Resta applicabile, fino alla scadenza prevista, la disciplina di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 44 del 2023, che esclude dai limiti la spesa per il segretario comunale nei Comuni che ne risultavano privi alla data di entrata in vigore del citato decreto, indipendentemente dalla popolazione.

### **Incremento risorse per il supporto tecnico ai Comuni sul monitoraggio PNRR (art. 3, co. 4)**

È incrementata di 250 mila euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa destinata a garantire un servizio di **supporto tecnico specialistico** per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate ai **Comuni** dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno.

### **Incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio per innovazione tecnologica e trasformazione digitale (art. 3, co. 5-7)**

È incrementata la **dotazione organica dirigenziale** della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** mediante l'istituzione di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da destinare alla struttura competente in materia di **innovazione tecnologica e transizione digitale**.

### **Proroga incarichi a esperti per innovazione tecnologica (art. 3, co. 6-bis)**

Consentita, in **sede referente**, la proroga, non oltre il 31 dicembre 2026, degli **incarichi** conferiti agli **esperti dell'unità operativa** assegnata alla **struttura per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale** della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Attività di supporto tecnico-operativo di Eutalia S.p.A. a favore di enti territoriali (art. 3, co. 8)**

È autorizzata la società **Eutalia S.p.A.** a prestare **attività di supporto tecnico-operativo**, a favore di Regioni, enti locali, altri **enti pubblici territoriali**, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale.

### **Inserimento del Gruppo FVG Plus nell'allegato A del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (art. 3, co. 9)**

È disposto l'inserimento del "**Gruppo FVG Plus**", attualmente in formazione, nella tabella denominata "Gruppo" dell'**allegato A del Testo unico delle società a partecipazione pubblica**. L'inserimento nell'allegato A consente alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni anche qualora le società del gruppo svolgano attività di produzione di beni e

servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni medesime.

### **Criteri per l'estensione ai Comuni tra 10 mila e 20 mila abitanti della possibilità di accedere alla cancellazione degli anticipi di liquidità disposti per le Regioni dalla Legge di Bilancio n. 199 del 2025 (art. 3, co. 9-bis)**

Modificata, in sede referente, la disciplina di cui all'art. 1, co. 645, della Legge di Bilancio per il 2026. È estesa ai **Comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 20 mila abitanti** la possibilità di accedere alla **cancellazione degli anticipi di liquidità**, già prevista per le Regioni. Sono inoltre ampliati i requisiti di accesso, includendo anche gli enti che, in deroga, abbiano accantonato una quota di pari entità nel Fondo anticipi di liquidità nell'esercizio 2025 anziché nel 2024. Le modalità di fruizione del beneficio per i Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti sono demandate a un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Modifica alla disciplina sui contratti a termine stipulati da società in house qualificate per progetti PNRR (art. 3, co. 9-ter)**

Modificata la disciplina di cui all'art. 10, co. 6-ter, del decreto-legge n. 77 del 2021, relativa alle **assunzioni a tempo determinato** effettuate dalle **società in house qualificate** per il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo. È inoltre esteso il termine previsto dalla normativa vigente per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato connessi ai progetti PNRR.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR**

### **SEZIONE I – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR**

#### **Semplificazioni per interventi PNRR e interventi defianziati (art. 4, co. 1 e 9)**

È previsto che le **amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR**, come modificato a seguito della revisione approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il **rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi** e di **conseguimento degli obiettivi**, nonché delle modalità di rendicontazione e di formalizzazione delle richieste di pagamento previste dal regolamento (UE) 2021/241 e dalla comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025. È disposto che, per gli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, con risorse del PNRR, continuino ad applicarsi le **misure di semplificazione** in materia di affidamento dei contratti pubblici e di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

### Risoluzione contratti opere PNRR (art. 4, co. 1-bis e 1-ter)

Individuata, in **sede referente**, la **disciplina** applicabile a seguito della **risoluzione dei contratti** relativi alla realizzazione di **opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR**.

### Misure di accelerazione per interventi contro il rischio di alluvione e idrogeologico (art. 4, co. 2)

Sono introdotte **misure di accelerazione** finalizzate alla realizzazione degli **interventi** volti a fronteggiare il **rischio di alluvione** e il **rischio idrogeologico**.

### Superamento del dissenso negli interventi PNRR (art. 4, co. 3)

È modificato l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevedendo che, nell'ambito di un progetto o intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le determinazioni del Consiglio dei Ministri adottate per **superare il dissenso di un organo statale** tengano luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri provvedimenti necessari.

### Utilizzo delle risorse per edilizia sanitaria a copertura dei maggiori costi per investimenti PNRR in ambito sanitario (art. 4, co. 4)

È modificata la disciplina relativa agli interventi per i quali le Regioni possono accedere alle **risorse per l'edilizia sanitaria** di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, al fine di coprire i maggiori costi emergenti e assicurare la tempestiva realizzazione degli Investimenti 1.1 "**Case della Comunità**" e 1.3 "**Ospedali di Comunità**" della Missione 6, Componente 1, nonché dell'Investimento 1.2 "**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**" della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È eliminato il riferimento agli investimenti privi di assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

### Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale (art. 4, co. 4-bis e 4-ter)

Ampliato, in **sede referente**, il periodo di applicazione della disciplina transitoria che ha elevato **da 70 a 73 anni il limite massimo di età** per lo svolgimento dei **rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale**. È prorogato al 31 dicembre 2027 il termine vigente, precedentemente fissato al 31 dicembre 2026. Per il 2027 la proroga cessa comunque di avere effetto in caso di entrata in vigore di una riforma del settore.

### Accertamento delle condizioni di non autosufficienza per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni (art. 4, co. 4-quater)

Estesa, in **sede referente**, l'efficacia temporale della disciplina transitoria che mantiene l'applicazione delle procedure vigenti per l'**accertamento delle condizioni di disabilità** anche ai fini dell'accertamento della **non autosufficienza** degli **anziani di età pari o**

**superiore a 70 anni.** È previsto che, fino all’attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo n. 29 del 2024, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, la competenza per tale accertamento resti attribuita alle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali.

### **Adeguamento delle convenzioni del Piano Italia a 1 Giga a seguito della rimodulazione del PNRR (art. 4, co. 5)**

Sono apportate modifiche alla Legge di Bilancio per il 2025 al fine di chiarire le modalità di adeguamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari del **Piano Italia a 1 Giga**, in conseguenza della **rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

### **Programma di formazione di cui all’obiettivo M1C1-118 della Riforma 1.15 “Riforma della contabilità pubblica” (art. 4, co. 6-8)**

Sono introdotte disposizioni finalizzate all’attuazione dell’obiettivo M1C1-118 della Riforma 1.15 **“Riforma della contabilità pubblica”** del Piano nazionale di ripresa e resilienza, volto alla definizione di programmi di formazione per la transizione al **sistema contabile unico basato sul principio accrual**. È prevista la stipula di una convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell’amministrazione per l’individuazione dei profili organizzativi e attuativi del programma di formazione nella fase di transizione, con autorizzazione di spesa per il triennio 2026-2028. È stabilito che alle attività formative erogate dalla Scuola nazionale dell’amministrazione si affianchino progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati ed è individuata la copertura finanziaria degli oneri connessi.

### **Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici (art. 4-bis)**

Introdotte, in **sede referente**, disposizioni volte al miglioramento della **presa in carico dei pazienti oncologici** mediante **strumenti di telemedicina**. È previsto che le Regioni attivino un servizio di telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici, qualora non già operativo, al fine di garantire una presa in carico tempestiva. Il servizio è attivato nelle province in cui risultino già finanziati interventi di telemedicina nell’ambito del PNRR, Missione 6 “Salute”, Componente 1, intervento 1.2, sub-investimento 1.2.3.

## **SEZIONE II –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR**

## Semplificazioni in materia di regimi amministrativi (art. 5, co. 1 e 2)

Sono introdotte disposizioni di **semplificazione procedimentale** con riferimento alla conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al silenzio assenso e al regime delle insegne di esercizio.

È ridotto il termine entro cui le amministrazioni partecipanti alla **conferenza di servizi** asincrona devono rendere le proprie determinazioni, è rafforzato l'obbligo di motivazione del diniego, è prevista una riunione telematica entro dieci giorni dalla scadenza dei termini e sono ridotti i tempi entro cui l'amministrazione procedente può indire la conferenza in forma simultanea.

È precisato che, in caso di provvedimento di divieto nell'ambito della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, si applicano le sanzioni relative alla decadenza da eventuali benefici. È stabilito che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla richiesta di informazioni o integrazioni documentali previste dalla legge; sono individuati i casi in cui il **silenzio assenso** non si forma ed è reso automatico il rilascio dell'attestazione del decorso dei termini procedurali. Sono introdotte, inoltre, misure urgenti e transitorie di semplificazione per le insegne di esercizio, prevedendo che la loro collocazione lungo le strade, anche su suolo privato o in vista di esse, sia subordinata alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente.

## Svolgimento in modalità semplificata di conferenze di servizi decisorie nell'ambito del PNRR o del PNC (art. 5, co. 1-bis)

Stabilito, in **sede referente**, che resta ferma la previsione secondo cui, fino al 31 dicembre 2026, le **conferenze di servizi decisorie** previste **nell'ambito del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)** si svolgono **in forma semplificata**.

## Termini procedurali conferenza dei servizi per infrastrutture di comunicazione elettronica (art. 5, co. 1-ter)

Modificato, in **sede referente**, il Codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo un'ulteriore deroga al **dimezzamento dei termini procedurali** nelle conferenze di servizi relative a **infrastrutture di comunicazione elettronica**. È esclusa dalla riduzione anche la categoria dei termini pari o inferiori a trenta giorni, con riferimento ai procedimenti riguardanti nuovi impianti radioelettrici e opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico. Sono inoltre apportate modifiche alla disciplina autorizzatoria degli impianti radioelettrici e delle relative infrastrutture passive, con uniformazione degli obblighi documentali.

## Controlli sulle dichiarazioni per le attività private soggette a comunicazione (art. 5, co. 1-quater)

Stabilita, in **sede referente**, l'applicazione delle disposizioni in materia di **controlli sulla veridicità delle dichiarazioni** anche alle **attività private soggette al regime amministrativo della comunicazione**. È prevista, in caso di dichiarazione mendace o falsa attestazione dei requisiti, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, nonché il divieto di prosecuzione dell'attività avviata sulla base della comunicazione. È inoltre

precisato che, in presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, si applica la disciplina relativa alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

### **Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari (art. 5, co. 1-quinquies)**

Apportate, in **sede referente**, modifiche al decreto governance del PNRR al fine di rendere strutturali alcune misure di **semplificazione** relative alle **infrastrutture di comunicazione elettronica**. È stabilita, in particolare, la possibilità di ricorrere alla micro-trincea per la posa della banda ultra-larga, svincolando tale modalità dalla cornice temporanea del PNRR. Sono inoltre aggiornati i riferimenti al vigente Codice delle comunicazioni elettroniche.

### **Misure in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale (art. 5-bis)**

Prevista la possibilità di istituire un **Fondo per il contrasto dell'evasione dei tributi regionali**. Il Fondo è destinato all'acquisto di attrezzature, supporti e servizi informatici e alla relativa manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il rafforzamento della capacità di contrasto all'evasione, nonché alla formazione specialistica e all'aggiornamento del personale, anche con riferimento alle competenze digitali. Sono definite le modalità di alimentazione e di riparto delle risorse, nonché le priorità di intervento.

### **Acquisizione d'ufficio dei dati ISEE tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 6, co. 1)**

È previsto che le scuole, le università, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni agevolate acquisiscano d'ufficio, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, i **dati** relativi all'**Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare**, come inseriti dall'INPS. L'acquisizione è limitata ai dati strettamente necessari ai fini della concessione della prestazione agevolata.

### **Durata della carta d'identità elettronica per i cittadini ultra-settantenni (art. 6, co. 2)**

È stabilito che la **carta d'identità elettronica** rilasciata a soggetti che abbiano compiuto il **settantesimo anno di età** abbia **durata illimitata** ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà dell'interessato di richiederne il rinnovo dopo dieci anni per esigenze connesse al certificato di autenticazione.

### **Rilascio della tessera elettorale in formato digitale (art. 6, co. 3 e 3-bis)**

È previsto che la **tessera elettorale** possa essere rilasciata in **modalità digitale**, sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Autorizzata, in **sede referente**, la spesa di 400 mila euro per il 2026, di 800 mila euro per il 2027 e di 400 mila euro per il 2028 in favore del Ministero dell'Interno per il **potenziamento del Sistema informativo elettorale (SIEL)**, anche in relazione all'introduzione della tessera elettorale digitale.

### **Modifiche alla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 6, co. 4-6)**

Sono apportate **modifiche alla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, mediante interventi di adeguamento e coordinamento delle disposizioni vigenti.

### **Modifiche alla disciplina di attuazione della riforma della disabilità (art. 7, co. 1-3)**

È disposta l'estensione a ulteriori quaranta Province delle attività di sperimentazione relative alle nuove disposizioni in materia di **accertamento della condizione di disabilità** (valutazione di base) e di **elaborazione del progetto di vita individualizzato e personalizzato** (valutazione multidimensionale).

È prevista l'adozione di misure volte ad assicurare la formazione dei soggetti coinvolti nella progressiva attuazione della **riforma della disabilità**.

Sono anche apportate modifiche alla disciplina relativa alla composizione delle unità di valutazione di base, all'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita e alla condivisione di banche dati e informazioni ai fini dell'**erogazione di prestazioni assistenziali o sanitarie** a favore delle **persone con disabilità**.

### **Modifiche alle modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 7, co. 4)**

Sono **modificate le modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, attribuendo all'Autorità politica delegata in materia di disabilità la competenza a definire, con proprio decreto e sentita la Conferenza unificata, le modalità di utilizzo del Fondo per l'attuazione delle misure di competenza statale.

È previsto che, per il finanziamento del **trasporto scolastico degli studenti con disabilità**, il riparto del Fondo sia disposto con decreto della stessa Autorità, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, mentre, per il potenziamento dei **servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità**, il riparto avvenga secondo le modalità stabilite dalla Legge di Bilancio per il 2025. I decreti devono essere corredati da relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

## **Integrazione della disciplina sulla definizione nel PIAO delle azioni per l'accessibilità (art. 7, co. 5)**

È integrata la disciplina relativa alla definizione, nell'ambito del **Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni (PIAO)**, delle modalità e delle azioni finalizzate a garantire la **piena accessibilità**, fisica e digitale, da parte degli **ultrasessantacinquenni** e delle **persone con disabilità**. È previsto che il nominativo del dipendente incaricato della predisposizione delle suddette misure sia comunicato, oltre che al Dipartimento della funzione pubblica, anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

## **Attribuzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in materia di performance e legittimazione ad agire (art. 7, co. 6-7)**

È previsto che il **Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità** possa presentare **osservazioni**, secondo le modalità definite dall'Organismo indipendente di valutazione della performance, sul **Piano della performance** e sulla **Relazione annuale sulla performance delle pubbliche amministrazioni**, con riferimento ai profili relativi all'accessibilità e all'inclusione sociale delle persone con disabilità.

È anche riconosciuta al Garante la legittimazione a proporre **ricorso al giudice amministrativo** nei confronti di **pubbliche amministrazioni** e **concessionari di servizi pubblici** in caso di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, qualora ne derivi una lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei delle persone stesse.

## **Modifica della procedura di adozione del programma di azione triennale per le persone con disabilità (art. 7, co. 8)**

È modificata la procedura di **adozione** del **programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità**, prevedendo che, dopo la predisposizione da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il programma sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

## **Personale dell'Ufficio del Garante nazionale e regime delle spese di giustizia (art. 7, co. 9)**

È previsto che l'**Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità** possa avvalersi anche di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite complessivo di una unità.

È introdotta una norma di interpretazione autentica che estende al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità l'applicazione del **regime delle spese di giustizia** previsto per le amministrazioni pubbliche.

## **Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico (art. 7-bis)**

Ampliata, in **sede referente**, la platea dei **beneficiari dell'assegno unico e universale**. Sono inclusi tra i richiedenti anche i lavoratori di Stati membri dell'Unione europea non residenti in Italia, titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e con effettivo versamento della relativa contribuzione. È inoltre riconosciuto il beneficio ai soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, abbiano figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

## **Eliminazione dell'obbligo di conservazione delle ricevute POS cartacee (art. 8, co. 1)**

È disposto che **non sussista più l'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee**, diverse da fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ai **pagamenti elettronici**. In sostituzione dei documenti cartacei possono essere utilizzate le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari, purché contengano le informazioni relative alle singole operazioni effettuate e siano conservate secondo le modalità previste dalla normativa civilistica.

## **Semplificazioni in materia di obblighi di trasparenza su pagamenti con risorse pubbliche (art. 8, co. 2–3)**

Sono introdotte disposizioni di semplificazione relative agli **obblighi di trasparenza** in capo alle **pubbliche amministrazioni** e ad altri soggetti che operano con **risorse pubbliche**. È previsto che gli adempimenti concernenti la pubblicazione dei dati sui pagamenti possano essere assolti mediante la pubblicazione di un collegamento al sito internet "Soldi pubblici" e tramite link diretti alle banche dati centralizzate competenti.

## **Termini di fatturazione delle operazioni IVA (art. 8, co. 3-bis e 3-ter)**

Estesa, in **sede referente**, la possibilità di emettere **un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni. La disposizione si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese appartenenti a un raggruppamento temporaneo (RTI), effettuata dalla mandataria.

## **Semplificazioni per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale (art. 9)**

È disposta la sostituzione integrale dell'articolo 7 dell'Allegato I al decreto legislativo n. 141 del 2024, introducendo una **semplificazione** procedimentale della disciplina dei **divieti di edificazione in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale**.

## Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazione alla guida e navigazione (art. 10)

Sono introdotte misure urgenti di **semplificazione** concernenti la **circolazione stradale**, il rilascio e la gestione delle **abilitazioni alla guida**, e la **disciplina della navigazione**.

## In materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali (art. 11)

Apportate, in **sede referente**, modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) volte a rafforzare l'**interoperabilità delle banche dati pubbliche** e la **trasparenza nell'utilizzo degli strumenti digitali**. È riconosciuto il diritto di ciascun cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali (CIE, SPID, PEC). È introdotto l'obbligo di iscrizione all'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi anche per le società a controllo pubblico. È inoltre stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e imprese dati già detenuti da altre amministrazioni (principio dell'once only) ed è previsto l'accesso automatico ai dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. È istituita l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare ed è consentito l'accesso al punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione ai soggetti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, senza necessità di autorizzazione dei genitori.

## Notifica delle violazioni di dati personali da parte delle microimprese (art. 12, co. 1-2)

È modificato il Codice in materia di **protezione dei dati personali**, introducendo una disciplina specifica relativa alla procedura di notifica delle **violazioni** di dati personali **da parte delle microimprese**.

## Nomina del responsabile tecnico temporaneo per estetisti e acconciatori (art. 12, co. 3-4)

È prevista e disciplinata la nomina di un **responsabile tecnico temporaneo** per le attività di **estetista** e di **acconciatore**, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni introdotte.

## Modulo unico telematico per attestati relativi a impianti da fonti rinnovabili (art. 12, co. 5)

È introdotto e disciplinato il rilascio di un **modulo unico** per la **trasmissione in via telematica** degli **attestati** rilasciati dagli enti di formazione relativi ai titoli di qualificazione per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di **impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili**.

### **Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (art. 13)**

Sono apportate **modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche** al fine di adeguare il quadro normativo alle esigenze evolutive del settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alla gestione e alla regolamentazione delle infrastrutture di rete e dei servizi di accesso a Internet.

### **Semplificazioni in materia di bonifiche, industrie insalubri e rifiuti (art. 14)**

Apportate, in **sede referente**, modifiche alla disciplina in materia di **bonifiche, industrie insalubri e gestione dei rifiuti**, con interventi di natura eterogenea.

È consentita l'**iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali** anche ai **liberi professionisti iscritti in albi professionali**, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio delle attività manutentive. È aggiornato il riferimento normativo, contenuto nel Codice dell'ambiente, alla cosiddetta lista verde dei rifiuti, in conseguenza dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Sono inoltre introdotte **modifiche alla disciplina delle bonifiche**, con precisazioni sull'ambito applicativo del regolamento relativo alle aree agricole, sulla durata di efficacia di permessi, autorizzazioni e concessioni acquisiti in conferenza di servizi e sugli interventi realizzabili nei siti inquinati.

È previsto che le **industrie in possesso di autorizzazione ambientale (AIA o AUA)** o di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi **non siano classificate come insalubri**.

Sono infine **sopresse le disposizioni** recentemente introdotte **in materia di RAEE relative al potenziamento del ritiro "uno contro zero"**.

### **Disposizioni sui piatti e sugli altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati ad entrare in contatto con alimenti (art. 14-bis)**

È stabilito, in **sede referente**, che **piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica** siano **considerati riutilizzabili** e idonei a garantire molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti, e possano essere commercializzati come tali, a condizione che rispettino specifiche caratteristiche tecniche. È previsto che tali disposizioni si applichino a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

### **Semplificazioni per l'acquisto di farmaci per malati cronici e persone con patologie rare (art. 15)**

È previsto che, al fine di garantire la continuità terapeutica, le regioni possano procedere all'**acquisto di farmaci coperti da brevetto per indicazioni d'uso esclusive**, compresi i farmaci per il trattamento di **malattie rare** e i farmaci innovativi, forniti da un unico operatore titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'acquisto può avvenire mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici.

### SEZIONE III –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

#### Disposizioni per l'attuazione della riforma della giustizia tributaria (art. 16, co. 1-4 e 6)

Sono introdotte disposizioni volte a dare attuazione alla **Riforma 1.7 “Giustizia tributaria”** della Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le norme intervengono in materia di incarichi, di reclutamento dei **magistrati tributari** e di competenza delle **corti tributarie di primo grado**.

#### Destinazione di risorse per il potenziamento digitale della giustizia tributaria (art. 16, co. 5)

È previsto che tra le finalità di potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria sia ricompreso anche il **potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria**, inclusi quelli relativi al processo tributario telematico. A tal fine, è consentita la destinazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, diverse dall'Agenzia del demanio, anche al finanziamento dei suddetti interventi.

#### Istituzione di tre direzioni territoriali del dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 16, commi 6-bis–6-septies)

Istituite, in sede referente, tre **direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania. Sono individuati i relativi compiti e le dotazioni organiche.

#### Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 “Giustizia civile” (art. 17)

Sono introdotte disposizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi della **Riforma 1.4 “Giustizia civile”** della Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le misure sono volte, in particolare, a favorire la riduzione dei **tempi di definizione dei procedimenti civili e commerciali**, da conseguire entro il 30 giugno 2026.

#### Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello (art. 17-bis)

Si è previsto, in sede referente, che fino al termine per la completa **informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali**, all'atto di appello del Procuratore generale presso la corte di appello continuino ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582,

comma 1, del codice di procedura penale nel testo previgente al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

## SEZIONE IV –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

### Misure per l’attuazione delle riforme della Missione 4 - Componente 1 del PNRR in materia di istruzione (art. 18)

Sono introdotte disposizioni volte all’attuazione delle **Riforme 1.1 “Riforma degli istituti tecnici e professionali”, 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico”, 2.1 “Reclutamento dei docenti” e 2.2 “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria”,** di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

È demandata alla contrattazione collettiva integrativa l’individuazione di ulteriori criteri in materia di **mobilità del personale docente** ed è semplificata la disciplina degli **accreditamenti degli enti di formazione**. In materia di **reclutamento**, è previsto che, per i concorsi banditi a decorrere dal 2020, l’ordine dei candidati idonei negli elenchi regionali segua il punteggio conseguito nelle prove scritte e orali, senza considerare la valutazione dei titoli.

Sono introdotte **modifiche alla riforma degli istituti tecnici**, individuando nell’anno scolastico 2024/2025 il parametro per la determinazione del numero massimo di classi attivabili a decorrere dall’entrata in vigore della riforma. Sono anche previste risorse aggiuntive, pari a 19 milioni di euro, per **incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario** nelle regioni che abbiano adottato i **piani di dimensionamento per l’anno scolastico 2026/2027**, nonché ulteriori posizioni di esonero o semiesonero dall’insegnamento nel limite di spesa di 9 milioni di euro per lo stesso anno scolastico. È stabilito che le istituzioni scolastiche accorpate siano considerate come autonome ai fini della determinazione dell’organico del personale ATA.

È prorogata all’anno scolastico 2027/2028 la decorrenza del **nuovo ordinamento professionale del personale ATA** ed è conseguentemente soppresso il riferimento alla revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche entro l’anno scolastico 2025/2026.

### Prosecuzione attività di verifica e controllo della Missione 4 - Componente 1 del PNRR (art. 19)

Sono introdotte modifiche alla disciplina relativa alle attività dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di garantire la continuità delle **attività di controllo e monitoraggio degli investimenti della Missione 4 - Componente 1**.

È prorogata fino all’anno scolastico 2026/2027 l’operatività del Gruppo di lavoro di supporto alle istituzioni scolastiche per gli **interventi di digitalizzazione e delle équipe formative territoriali**. È prorogato fino al 2027 il vincolo di destinazione delle risorse in corso di utilizzo per i progetti PNRR.

È anche estesa, fino al termine di operatività dell’Unità di missione, l’attività delle **Task Force in materia di edilizia scolastica** attivate in collaborazione con il Dipartimento per le

politiche di coesione e per il Sud, nonché la possibilità per l'Unità di missione di avvalersi degli uffici dirigenziali di livello non generale competenti in materia di fondi strutturali.

## **SEZIONE V –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA**

### **Misure in materia di alloggi e residenze universitarie - Missione 4 PNRR (art. 20)**

È prorogato al 31 dicembre 2029 l'incarico del **Commissario straordinario** per la realizzazione dei nuovi **posti letto destinati agli studenti universitari** nell'ambito della **Missione 4, Componente 1**, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di monitorare la fase esecutiva degli interventi. È previsto che gli interventi edilizi necessari al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti da destinare a residenze universitarie possano essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali all'intervento da cedere al Comune. In tali casi non è richiesta, ove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello.

### **Trattamento dei dati personali e misure per il diritto allo studio universitario (art. 21, co. 1-3)**

Sono introdotte disposizioni finalizzate alla **semplificazione** e all'**efficientamento** del **diritto allo studio universitario**. È previsto che gli organismi regionali per il diritto allo studio possano accedere, nel rispetto di specifiche condizioni e garanzie, ai dati personali degli studenti trattati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, al fine di semplificare le procedure connesse alla concessione dei benefici. È demandato a un decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca il compito di definire gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali per le suddette finalità. È inoltre prevista una disciplina transitoria per agevolare le verifiche delle autocertificazioni degli studenti interessati dalla riforma dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria, al fine di garantire l'erogazione delle borse di studio anche in caso di mobilità tra regioni.

### **Limiti di spesa per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca (art. 21, commi 4-4-ter)**

Sono introdotte disposizioni che incidono sui **limiti di spesa** per i **contratti di ricerca**, gli **incarichi post-doc** e gli **incarichi di ricerca**, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. È stabilito che le spese sostenute per i contratti di ricerca e, entro determinati limiti, per gli incarichi post-doc e per gli incarichi di ricerca siano escluse dal computo delle spese complessive di personale degli atenei. Sono inoltre previste, in sede referente, deroghe ai vigenti limiti di spesa con riferimento alle risorse provenienti da finanziamenti esterni, comprese quelle derivanti dal PNRR, nonché misure di coordinamento conseguenti.

## **Modifiche all'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 21, co. 5–8)**

Sono introdotte modifiche all'organizzazione delle **scuole di specializzazione** per le **professioni legali**, al fine di ampliarne l'accesso e potenziare l'offerta formativa.

## **Dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 21, commi 8-bis e 8-ter)**

Introdotte, in **sede referente**, disposizioni relative al finanziamento dei **dottorati di ricerca** nelle **istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Disposto un incremento del Fondo per il funzionamento ordinario delle medesime istituzioni pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, destinato al finanziamento dei dottorati di ricerca attivati.

## **Progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca (art. 21-bis)**

Sono stanziare, in **sede referente**, risorse aggiuntive pari a 22.496.836 euro per il 2026 a favore del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**. È previsto che tali risorse siano destinate a consentire agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca il completamento dei progetti finanziati dal PNRR.

## **SEZIONE VI –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

### **Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.3 sull'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria (art. 22)**

Sono introdotte modifiche volte all'attuazione della **Riforma 1.3 “Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia”** della Missione 3 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come aggiornata a seguito della sesta revisione approvata nel novembre 2025. Le disposizioni intervengono sull'efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti ferroviari, mediante modifiche al Documento strategico pluriennale della mobilità e al Contratto di programma tra il Ministero competente e RFI S.p.A., e sull'incremento della concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario regionale e intercity.

### **Disposizioni in materia di investimenti ferroviari - Missione 3, Componente 1 del PNRR (art. 23)**

È autorizzata **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari dei lavori ricompresi nella **Missione 3 - Componente 1 del PNRR** un'anticipazione provvisoria fino al 10% dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti, sulle quali non si sia già pronunciato il collegio consultivo tecnico. È attribuito a RFI S.p.A. il potere di procedere all'espropriazione delle aree individuate quali siti di conferimento delle terre e rocce da scavo prodotte dai cantieri ferroviari, ai fini della relativa riambientalizzazione. È

precisato che possono usufruire delle semplificazioni amministrative e procedurali previste dalla Legge di Bilancio 2025 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

### **Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'UE (art. 23-bis)**

È introdotto, in **sede referente**, l'**obbligo per l'appaltatore**, nell'ambito di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, di **comunicare la conclusione dei lavori del subappaltatore**. Sono inoltre disciplinate le modalità di acquisizione del DURC del subappaltatore ai fini del pagamento delle prestazioni.

### **Istituzione del Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e la sicurezza nel settore idrico (art. 24)**

È istituito il **Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico**. Sono dettate disposizioni volte all'attuazione dell'Investimento 4.5 "Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche" della Missione 2 - Componente 4 del PNRR.

## **SEZIONE VII –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

### **Disposizioni per l'attuazione di investimenti PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 25, co. 1-4)**

Sono introdotte disposizioni finalizzate all'attuazione dell'Investimento 9 "Misura rafforzata: Transizione 4.0" della Missione 1 - Componente 2, dell'Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico" della Missione 4 - Componente 2, e di ulteriori **investimenti** di competenza del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**.

È autorizzata la stipula di convenzioni con il Gestore dei servizi energetici e con l'Agenzia delle entrate per l'**attuazione della misura "Transizione 4.0"** ed è prevista la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta relativi agli investimenti finanziati con risorse PNRR.

È autorizzato il ricorso a enti in house, nonché a società o enti selezionati secondo la normativa sui contratti pubblici, per l'attuazione dell'investimento relativo al **potenziamento dei centri di trasferimento tecnologico**.

È autorizzata la spesa di 6.324.762,50 euro per il 2026 al fine di garantire la continuità operativa dei **progetti *Testing and Experimentation Facilities***.

### **Compenso al GSE per la gestione della maggiorazione dell'ammortamento (art. 25, co. 5)**

È previsto il riconoscimento al **Gestore dei servizi energetici** di un compenso pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, per lo svolgimento delle attività connesse alla **gestione delle procedure di accesso e di controllo** dell'agevolazione fiscale relativa alla **maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali**. Il compenso è riconosciuto anche per lo sviluppo e la gestione della piattaforma informatica a disposizione delle imprese per le comunicazioni necessarie, nonché per le ulteriori attività di assistenza tecnica connesse alla misura.

### **Autorizzazione di spesa per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (art. 25, commi 5-bis e 5-ter)**

È disposto, in **sede referente**, l'incremento da 4 a 8 milioni di euro della spesa prevista per l'anno 2026 per lo svolgimento del **servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**, a copertura degli oneri connessi al contratto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente "**Radio Radicale**". L'autorizzazione di spesa è pertanto riallineata al livello già previsto per il 2025. È contestualmente abrogata la previsione che consentiva la stipula di accordi diretti tra le Camere e il soggetto emittente per l'espletamento dei medesimi servizi.

### **Misure in materia di start-up innovative (art. 25, commi 5-quater e 5-quinqües)**

È introdotto, in **sede referente**, un regime temporaneo e derogatorio che consente di richiedere ex post, entro il 31 maggio 2026, la detrazione del 65 per cento per gli **investimenti in start-up innovative** effettuati nel primo semestre del 2025. Sono inoltre disciplinati i controlli ministeriali sul rispetto dei massimali previsti per gli aiuti de minimis.

### **Assunzioni personale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 25, comma 5-sexies)**

In **sede referente** è stato autorizzato il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ad assumere **40 unità di personale** da inquadrare nell'area delle elevate professionalità.

### **Modifiche alla disciplina sulla verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (art. 26, co. 1, lett. a)**

Sono apportate modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di **verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali** di rilevanza economica.

È previsto che l'**attività di monitoraggio** sugli atti di indirizzo adottati dagli enti locali in caso di andamento gestionale insoddisfacente sia svolta dall'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, sentite le altre autorità competenti. È precisato che l'andamento gestionale si considera insoddisfacente anche al ricorrere di una sola delle condizioni già previste dalla normativa vigente. È estesa la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale non solo in caso di grave inadempimento nell'attuazione

del piano correttivo, ma anche in caso di mancata adozione del piano entro i termini stabiliti ovvero di adozione di un piano insufficiente o inefficace.

### **Disciplina sanzionatoria in materia di servizi pubblici locali (art. 26, co. 1, lett. b)**

È previsto che l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** comunichi all'**ente locale** un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per **effettuare le integrazioni** ritenute necessarie nei casi in cui: non sia stata adottata la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; la relazione non sia stata pubblicata sul sito istituzionale; non sia stato adottato l'atto di indirizzo previsto in caso di esito insoddisfacente della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali.

### **Integrazione delle misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico (art. 26, co. 2)**

È previsto che l'atto di indirizzo strategico adottato con decreto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle disposizioni della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, sia finalizzato in modo espresso al **rafforzamento** e all'**efficientamento** degli **uffici per il trasferimento tecnologico**.

### **Revisione della disciplina su accreditamenti e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie (art. 26, co. 3)**

È modificata la disciplina relativa alla **revisione delle norme sugli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie**, pubbliche e private, e **sugli accordi contrattuali** con le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Sono **definiti criteri per la revisione**, prevedendo lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti erogatori ai fini della stipulazione degli accordi, nel rispetto della salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità assistenziale, articolata per tipologia di paziente o assistito e relativo livello di fragilità. La nuova disciplina sostituisce la precedente previsione che distingueva, ai fini delle procedure, tra rinnovo di accordi esistenti e primo convenzionamento.

È confermato che l'**intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni** debba essere conclusa **entro il 31 dicembre 2026**. Fino a tale termine, e comunque non oltre questa data, è sospesa l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamenti e accordi contrattuali; entro lo stesso termine le Regioni e le Province autonome devono adeguare il proprio ordinamento. Resta ferma la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti secondo la disciplina previgente.

## SEZIONE VIII –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

### Programmi di sovvenzione per biometano, agrivoltaico e comunità energetiche (art. 27)

Sono istituiti programmi di sovvenzione nell’ambito del PNRR finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale per investimenti in: **impianti agrivoltaici** (Investimento 1.1 “Sviluppo di sistemi agrivoltaici”); impianti alimentati da fonti rinnovabili promossi da **comunità energetiche rinnovabili** e da sistemi di autoconsumo collettivo (Investimento 1.2); impianti di **produzione di biometano** (Investimento 1.4); tutti ricompresi nella Missione 2, Componente 2 del PNRR. Le misure sono volte a sostenere la realizzazione di nuovi impianti e l’ammodernamento di quelli esistenti, con l’obiettivo di rafforzare la produzione da fonti rinnovabili, favorire modelli di autoconsumo e condivisione dell’energia e incrementare la produzione nazionale di gas rinnovabile.

## TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

### CAPO I – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

#### Modifica del cronoprogramma finanziario degli Accordi per la coesione (art. 28, co. 1)

È ridefinita la disciplina relativa alla modifica del **cronoprogramma finanziario degli Accordi per la coesione**, intervenendo sul decreto-legge n. 124 del 2023.

Viene soppressa la previsione che consentiva la modifica del cronoprogramma esclusivamente in presenza di cause non imputabili ai soggetti attuatori o all’amministrazione titolare delle risorse. La modifica degli Accordi è ora subordinata alla **verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica** e al **rispetto dei limiti finanziari annuali** relativi al **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027**, come definiti dalla Legge di Bilancio per il 2026.

È inoltre elevato dal 10 al 20% il **limite massimo dell’anticipazione del piano finanziario annuale erogabile** entro ciascun esercizio finanziario.

#### Fondo turismo (art. 28, co. 2)

È disposto uno stanziamento di 200 milioni di euro per il 2026 a favore del **Fondo turismo**, destinato al finanziamento di iniziative volte alla valorizzazione e al rafforzamento del patrimonio turistico nazionale.

#### Finanziamento degli investimenti nelle aree deindustrializzate del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio Piceno Consind (art. 28, co. 2-bis)

È esteso, in **sede referente**, l’ambito territoriale di ammissibilità degli **investimenti** finanziabili a valere sulle risorse del **Fondo di sostegno ai Comuni marginali** anche agli investimenti realizzati nei territori dei Comuni ricadenti, alla data di entrata in vigore della

disposizione, nell'ambito di competenza del **Consorzio industriale del Lazio** e del **Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind**, anche se non inclusi nelle aree di cui all'art. 3 della legge n. 646 del 1950.

### **Interventi di prevenzione del rischio sismico nelle Aree interne (art. 28, co. 3)**

È autorizzato uno stanziamento di 90 milioni di euro per il finanziamento di **interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche** situate nei Comuni intermedi, periferici e ultraperiferici ricompresi nella mappatura delle **Aree interne** relativa al ciclo di programmazione 2021-2027. La selezione degli interventi tiene conto della classificazione sismica dei territori interessati. L'onere è posto a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027.

### **Finanziamento Istituti di studi storici e filosofici di Napoli (art. 28, co. 3-bis)**

È previsto, in **sede referente**, il riconoscimento di un contributo annuo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 a favore dell'**Istituto italiano per gli studi storici** e dell'**Istituto italiano per gli studi filosofici**, da ripartire in pari misura. Il contributo è finalizzato a sostenere attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

### **Incremento dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione di una scuola primaria nel Comune di Vibo Valentia (art. 28, co. 3-ter)**

È disposto, in **sede referente**, l'incremento dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione di una **scuola primaria** nella frazione di **Vena Superiore** del Comune di **Vibo Valentia**, pari a 600 mila euro per il 2028, 500 mila euro per il 2029 e 500 mila euro per il 2030.

### **Destinazione di risorse FSC ai comuni di Santa Maria la Fossa e Statte (art. 28, co. 4)**

È prevista l'assegnazione, con delibera del CIPESS, di **risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** per interventi specifici in due Comuni: 8,5 milioni di euro per il completamento del complesso denominato "La Balzana" nel Comune di **Santa Maria la Fossa (CE)**; 7,2 milioni di euro per interventi di recupero ambientale e mobilità sostenibile nel Comune di **Statte (TA)**. Le risorse sono attinte tra quelle disponibili a valere sul FSC.

### **Revoca di risorse FSC non impegnate (art. 28, co. 5)**

È disposta, in **sede referente**, la **revoca di 27,6 milioni di euro** delle **risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione** assegnate al Programma operativo complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e capacità istituzionale del ciclo di programmazione 2014-2020, in quanto **non impegnate** alla data di entrata in vigore del decreto per le finalità originarie.

## Utilizzo risorse rivenienti dalla riprogrammazione su obiettivi STEP dei programmi della politica di coesione 2021-2027 (art. 28, co. 5-bis)

È previsto, in **sede referente**, che le risorse nazionali derivanti dalla **riprogrammazione** dei **programmi nazionali e regionali** della **politica di coesione 2021-2027**, effettuata entro marzo 2025 con un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento per il perseguimento degli **obiettivi STEP**, possano essere utilizzate dalle amministrazioni titolari nell'ambito dei rispettivi Accordi per la coesione. Di conseguenza, è eliminato l'obbligo di destinare tali risorse agli obiettivi previsti dal regolamento STEP.

## TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

### CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

#### Commissione di vigilanza sui fondi pensione (art. 29, co. 1 e 2)

È previsto, con modifiche apportate in **sede referente**, l'**obbligo** per i **soggetti vigilati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)** di aderire a **sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con iscritti, pensionati e beneficiari, disciplinati da regolamento della Commissione stessa. È stabilita, in caso di inadempimento, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 500 mila euro. È inoltre chiarito che il ricorso a tali sistemi è alternativo alla procedura di mediazione prevista dalla normativa vigente e non preclude l'accesso ad altri strumenti di tutela.

È modificata la disciplina relativa al **finanziamento della COVIP** da parte delle **forme di previdenza complementare**, con particolare riferimento al limite massimo di versamento annuale.

Sono state introdotte, sempre in **sede referente**, disposizioni volte al **rafforzamento della COVIP**, prevedendo che il **reclutamento del personale** avvenga mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, con requisiti di elevata competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. È altresì consentito il ricorso a esperti per specifiche esigenze, nel limite di spesa di 1 milione e 500 mila euro annui. È infine stabilito che agli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a 750 mila euro per il 2026 e a 1 milione 500 mila euro annui a decorrere dal 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP.

#### Fondi sanitari e socio-sanitari integrativi (art. 29, co. 3-8)

Sono riformulate integralmente, in **sede referente**, le disposizioni relative ai **fondi sanitari e socio-sanitari integrativi**, con contestuale soppressione dei commi da 9 a 11 del testo originario. È eliminata la previsione iniziale che attribuiva alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) funzioni di regolamentazione e vigilanza sui fondi sanitari integrativi con riferimento ai profili organizzativi, amministrativi, finanziari e di trasparenza. È introdotto, invece di tale impianto, l'**obbligo** per i fondi sanitari e socio-sanitari integrativi di **redigere, pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere alle amministrazioni competenti i bilanci e le relazioni** previste, secondo i contenuti minimi stabiliti dalla norma. Sono escluse dall'ambito di applicazione le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi disciplinati dal codice delle assicurazioni private.

## Differimento della decorrenza della nuova normativa sul diritto del lavoratore ai versamenti a una nuova forma di previdenza complementare (art. 29, co. 11-bis)

È differito dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026, in **sede referente**, il termine di decorrenza dell'applicazione della nuova normativa sul **diritto del lavoratore al versamento**, a una **nuova forma pensionistica complementare** prescelta, degli **accantonamenti** relativi alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

## Disposizioni finanziarie (art. 30, co. 1-10)

Sono disciplinate le modalità di accantonamento e di successiva destinazione delle **economie generate dai progetti PNRR** a seguito del loro completamento da parte delle amministrazioni centrali; tali somme restano nella disponibilità dei conti di tesoreria fino alla loro eventuale riallocazione.

Sono inoltre definite le modalità per l'accertamento, decorso il 30 giugno 2026, delle **risorse PNRR prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti** e non più necessarie al conseguimento degli obiettivi oggetto di rendicontazione all'Unione europea, nonché le modalità del loro eventuale reimpiego mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

È infine previsto il **monitoraggio delle risorse PNRR impiegate** tramite **strumenti finanziari (facilities)** gestiti da soggetti terzi indipendenti, con possibilità di riprogrammazione e recupero delle somme, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e delle scadenze, anche in relazione alla dilazione temporale della spesa oltre il 2026.

## Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali (art. 30, co. 11)

È precisato l'ambito di operatività del **Fondo per le vittime dell'amianto** istituito per il periodo 2023-2026 in favore dei **lavoratori di società a partecipazione pubblica** che abbiano contratto patologie asbesto-correlate nello svolgimento dell'attività presso **cantieri navali**, e in caso di decesso in favore dei loro eredi. Per il 2026 l'ambito soggettivo è ampliato, prevedendo l'erogazione degli indennizzi anche in favore dei lavoratori dei cantieri navali o delle società titolari degli stessi, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società. Sono inoltre precisate le modalità di erogazione degli indennizzi, con definizione dell'ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse già stanziare e nella presentazione delle relative domande.

## Fondi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 30, co. 11-bis e 11-ter)

Previsto, in **sede referente**, che il Comitato per le agevolazioni del **Fondo per l'internazionalizzazione delle PMI** possa destinare una quota non superiore a 150 milioni di euro del Fondo stesso a interventi in Africa, anche in assenza di coinvestimento da parte di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.

### **Clausola di salvaguardia (art. 31)**

È stabilito che le disposizioni del decreto-legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente **con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione**.

### **Entrata in vigore (art. 32)**

È disposto che il decreto-legge entri **in vigore il giorno successivo** alla sua **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**. Essendo stato pubblicato il 19 febbraio 2026, il provvedimento è in vigore **dal 20 febbraio 2026**.